

Romano d'Ezzelino, lì 04/10/2021

Oggetto: proroga dello stato d'emergenza COVID19

La L. 16 settembre 2021 n.126 ha previsto la proroga dello stato di emergenza causata dal virus COVID-19 sino al 31 dicembre 2021,.

Appare opportuno ricordare la necessità, da parte del datore di lavoro, di informare i lavoratori rispetto alle condizioni di ipersusceptibilità, ovvero alle condizioni che potrebbero provocare, in caso di contagio, un decorso più complesso della patologia.

In buona sostanza, per certificarsi come “soggetto fragile”, il lavoratore deve:

A) essere in possesso del verbale di riconoscimento dello stato di Handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104

oppure

A) essere in possesso del verbale di riconoscimento dello stato di Handicap semplice ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e presentare una o più delle condizioni di rischio previste dal citato art. 26, co. 2, del decreto legge n. 18/2020 (immunodepressione, esiti di patologie oncologiche o svolgimento di terapie salvavita);

B) recarsi con tutta la documentazione sanitaria disponibile ed il verbale di cui al punto A) alla Unità Operativa di Medicina Legale dell'ASL di residenza, per ottenere la relativa certificazione;

C) produrre la certificazione al proprio medico di medicina generale. Quest'ultimo stilerà un certificato di malattia da esibire al datore di lavoro.

Il beneficio è discrezionale e va attivato esclusivamente a cura del lavoratore, se è interessato e se lo ritiene opportuno. Il datore di lavoro recepisce il certificato di malattia e si comporta di conseguenza. In assenza di certificato, il datore di lavoro procede come in epoca precovid, per quanto attiene la gestione del lavoratore, anche qualora fossero note le sue condizioni di salute. Il datore di lavoro è ovviamente tenuto a rispettare eventuali prescrizioni-limitazioni già

assegnate in epoca precovid dal medico competente in occasione dell'ultima visita di sorveglianza sanitaria.

Il medico competente è tenuto unicamente ad informare dell'esistenza di questa procedura, ma **non può intervenire** in alcun modo sulle certificazioni descritte e sulle varie fasi certificative sovraesposte.

Per i coinvolti in questa categoria che dovessero ancora richiedere lo stato, si chiede di inoltrare le indicazioni sopra riportate, evidenziando che gli interessati dovranno segnalarlo al medico competente dell'azienda, fornendo opportuna documentazione sanitaria a supporto.

Evidenziamo sin d'ora che il medico competente non è tenuto a fornire al datore di lavoro l'elenco dei soggetti fragili, in quanto questo andrebbe a violare le previsioni normative in materie di privacy.

Distinti saluti

Dott. Simone Mattesco

 **medicawork**
sicurezza... al lavoro

All.to indicazioni per identificazione condizioni di ipersuscettibilità

VIIIC82200X - CIRCOLARI - 0000040 - 21/10/2021 - C6/1 - Circ./per. ic. - U